



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 5/18

Lussemburgo, 18 gennaio 2018

Sentenza nella causa C- 45/17

Frédéric Jahin / Ministre de l'Économie et des Finances e Ministre des
Affaires sociales et de la Santé

I redditi patrimoniali dei cittadini francesi che lavorano in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'UE/SEE o dalla Svizzera possono essere assoggettati ai contributi sociali francesi

In varie sentenze pronunciate nel 2000¹ e nel 2015² la Corte di giustizia ha esaminato se due contributi sociali francesi (ossia il contributo sociale generalizzato – «CSG» – e il contributo per il rimborso del debito sociale – «CRDS») potessero essere prelevati sugli stipendi, le pensioni, le indennità di disoccupazione e i redditi da capitale di lavoratori che, ancorché residenti in Francia, erano soggetti alla legislazione previdenziale di un altro Stato membro (generalmente perché essi esercitavano un'attività lavorativa in quest'ultimo Stato).

La Corte ha giudicato che i due contributi in questione presentavano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la previdenza sociale, in quanto avevano per oggetto specifico e diretto il finanziamento della previdenza sociale francese o il ripianamento del disavanzo del regime previdenziale generale francese. Da ciò ha concluso che, in relazione ai lavoratori interessati, il prelievo di tali contributi era incompatibile sia con il divieto del cumulo delle legislazioni applicabili in materia di previdenza sociale (regolamento n. 1408/71³) sia con la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento. Infatti, dato che le persone interessate, in quanto lavoratori migranti, sono sottoposte alla previdenza sociale nello Stato membro di impiego, i loro redditi, sia che provengano da un rapporto di lavoro sia che provengano dal loro patrimonio, non possono essere assoggettati nello Stato membro di residenza (nel caso di specie, la Francia) a prelievi che presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con i settori della previdenza sociale.

Nell'ambito dell'esecuzione della sentenza della Corte del 2015 l'amministrazione fiscale francese ha effettuato il rimborso dei prelievi indebitamente riscossi. Tuttavia, essa ha precisato che il diritto al rimborso era riservato alle sole persone fisiche iscritte ai regimi previdenziali degli Stati membri dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE) nonché della Svizzera, escludendo così le persone fisiche iscritte a un regime previdenziale in uno Stato terzo.

Nella presente causa, la Corte è investita dal Consiglio di Stato francese della questione se tale esclusione sia conforme al diritto dell'Unione. Nel caso di specie, la persona che intende ottenere il rimborso dei prelievi riscossi sui suoi redditi patrimoniali (redditi da beni immobili e plusvalenza realizzata a seguito della vendita di un immobile) è un cittadino francese (il sig. Frédéric Jahin) che risiede e lavora in Cina ed è iscritto a un regime privato di previdenza sociale in tale paese.

¹ Sentenze della Corte del 15 febbraio 2000, Commissione/Francia (cause [C-34/98](#) e [C-169/98](#), v. comunicato stampa n. [9/00](#)).

² Sentenza della Corte del 26 febbraio 2015, de Ruyter (causa [C-623/13](#), v. comunicato stampa n. [22/15](#)).

³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), a sua volta modificata dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU 2006 L 392, pag. 1).

Nella sua sentenza odierna, la Corte ritiene che l'esclusione di cui trattasi costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto cittadini dell'Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro (UE/SEE) o della Svizzera beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole (sotto forma di un'esenzione o di un rimborso dei prelievi in questione) rispetto ai cittadini francesi che risiedono in uno Stato terzo e sono iscritti a un regime previdenziale in tale Stato (nel caso di specie, la Cina).

Tuttavia, la Corte considera che tale restrizione è giustificata nel caso di specie, nei limiti in cui esiste una differenza oggettiva tra, da un lato, un cittadino francese che, come il sig. Jahin, risiede in uno Stato terzo ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e, dall'altro, un cittadino dell'Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro: infatti, solo quest'ultimo può beneficiare, a motivo del suo spostamento all'interno dell'Unione, del principio dell'unicità della legislazione in materia di previdenza sociale. Poiché il sig. Jahin non ha esercitato la propria libertà di circolazione all'interno dell'Unione, egli non può invocare il beneficio di tale principio. Ne consegue che i redditi patrimoniali dei cittadini francesi che lavorano in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'UE/SEE o dalla Svizzera possono essere assoggettati ai contributi sociali francesi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575